



**CASSA**  
**EDILE**  
**POTENZA**

SEATON ©

Addì 29 novembre 1978 in Potenza tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza Sezione Costruttori Edili, e La FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, che costituiscono la Federazione Provinciale Unitaria Lavoratori delle Costruzioni, nella loro qualità di organizzazioni stipulanti l'accordo collettivo 10-9-1959 costitutivo della Cassa Edile della Provincia di Potenza;

premessi che con accordo nazionale 12 dicembre 1977 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.) e la FeNEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL che costituiscono la F.L.C., è stato convenuto di procedere all'adeguamento degli Statuti della Cassa Edile alla disciplina contenuta nello allegato F) del C.C.N.L. 15 aprile 1976;

che pertanto, si è reso necessario procedere all'adeguamento anche dello Statuto allegato all'accordo collettivo provinciale 10-9-1959, costitutivo della Cassa Edile della Provincia di Potenza, ritenuto che detto adeguamento comporta in pratica la riformulazione del presente Statuto;

tutto ciò premesso e ritenuto, le OO.SS. costituite convengono di procedere alla redazione del nuovo testo dello Statuto della Cassa Edile della Provincia di Potenza, che risulta pertanto riformulato come all'allegato testo.

#### **Art. 1 - Costituzione della Cassa Edile e sua denominazione**

In conformità agli Artt. 34 e 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed all'Art. 10 del Contratto Provinciale Integrativo 1 Settembre 1959, è costituita in Potenza, a decorrere dal 1 Gennaio 1960 la Cassa Edile della Provincia di Potenza.

#### **Art. 2 - Sede, funzioni e durata**

La Cassa Edile ha la sua sede in Potenza ed eventuali uffici periferici nella provincia di Potenza.

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., l'Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.N.E.A.-L.- U.I.L., F.I.L.C.A.- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra l'asso-

ciazione Costruttore di Potenza e la Fe.N.E.A.L.- U.I.L. F.I.L.C.A.- C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. della provincia di Potenza.

La durata della Cassa Edile è indeterminata nel tempo.

Le organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Statuto si impegnano a non costituire altre organizzazioni similari aventi gli stessi scopi e funzioni, e tanto sia congiuntamente che disgiuntamente.

### **Art. 3 - Rappresentanza e domicilio legale**

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

### **Art. 4 - Regolamento**

Il Comitato di Gestione ha il potere di emanare nuove norme regolamentari, di modificare ed abrogare quelle esistenti, pur rimanendo nell'ambito della ordinaria amministrazione.

### **Art. 5 - Scopi e compiti**

La Cassa Edile provvede a: - prestazioni di previdenza ed assistenza; - gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e festività; - ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali delle circoscrizioni di Potenza ad esse aderenti.

### **Art. 6 - Prestazioni previdenza ed assistenza**

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Potenza aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

### **Art. 7 - Iscrizioni delle aziende**

Le aziende, per iscriversi alla Cassa Edile, sono tenute a sottoscrivere l'atto di adesione sul modulo fornito dalla Cassa Edile medesima.

### **Art. 8 - Iscritti assistiti**

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, tutti i lavoratori alle dipendenze di imprese che svolgono la loro attività nella provincia di Potenza che abbiano assolto all'adempimento previsto dall'Art. 7.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa Edile ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in particolare dei vigenti contratti collettivi e accordi di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa Edile.

Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per la invalidità o vecchiaia;
- b) emigrazione all'estero dell'iscritto;
- c) morte dell'iscritto;
- d) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella dell'edilizia.

## Titolo II

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 9 - Contributi e versamenti alla Cassa

Le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'Art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Potenza ad essa aderenti.

Gli obblighi contributivi delle Imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

Le imprese sono responsabili dell'esatto versamento delle quote di contributo a loro carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti delle imprese inadempienti potranno essere prese provvedimenti. A tale scopo la Cassa Edile si servirà degli Enti Appaltanti e del proprio servizio legale.

#### Art. 10 - Gestione ed assistenza

La gestione dei fondi accantonati, nonché la erogazione di ulteriori prestazioni ed assistenze di cui agli artt. 5 e 6, sono effettuate in base alle condizioni da stabilirsi dal Comitato di gestione anno per anno, nei limiti delle possibilità di esercizio, ferma restando la norma che possono usufruire dell'assistenza i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 8.

## Titolo III

### ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

#### Art. 11 - Organi

Sono organi della Cassa Edile:

- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato di Gestione.

#### Art. 12 - Comitato di Presidenza

**Durata.** Il Comitato di Presidenza dura in carica un biennio, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'Art. 13.

**Composizione.** Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno tra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

**Attribuzioni.** Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

### Art. 13 - Comitato di Gestione

**Durata.** I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni designate, di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti del Comitato di Gestione, nominati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica sino a quanto vi sarebbero rimasti questi ultimi.

**Composizione.** Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale della circoscrizione di Potenza aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Potenza aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'Art. 2.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da dodici componenti.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive.

#### **Attribuzioni.**

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'Art. 2, relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo.

### Art. 14 - Consiglio Generale

**Durata.** I componenti del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni designanti, di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti del Consiglio Generale, nominati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica sino a quanto vi sarebbero rimasti questi ultimi.

**Composizione.** Il Consiglio Generale è composto da:

- a) dodici componenti del Comitato di Gestione;
- b) tre componenti nominati dall'Associazione Territoriale aderente all'ANCE;
- c) tre componenti nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori rappresentati nel Comitato di gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle indicate nell'articolo 13 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le associazioni nazionali di cui all'Art. 2.

**Attribuzioni.** Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

### Art. 15 - Collegio Sindacale

**Durata.** I componenti del Collegio Sindacale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

**Composizione.** Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'articolo 2.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

**Attribuzioni.** I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

**Compensi.** Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione in sede di approvazione del bilancio.

**Convocazione.** La Convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

#### **Art. 16 - Convocazioni**

Il Comitato di Gestione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto da almeno 6 membri effettivi del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante raccomandata R.R. da spedire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza il termine potrà essere di 24 ore e, la convocazione effettuata tramite telegramma.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e dell'ordine del giorno ed essere indirizzati presso il recapito indicato dagli interessati.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci revisori, con voto consultivo.

Il Direttore della Cassa assiste, se non deciso diversamente dal Presidente, alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

Le funzioni di Segretario in caso di dispensa o assenza del Direttore sono assunte da un Consigliere. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali e di custodire i registri relativi.

#### **Art. 17 - Adunanza e Deliberazioni**

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più due dei componenti effettivi.

Ciascun componente effettivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 18 - Gratuità delle Cariche**

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai membri del Comitato di Gestione potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese: tale somma sarà stabilita, eventualmente, dal Comitato di Gestione.

#### Titolo IV

### **PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI**

#### **Art. 19 Direttore**

Gli Uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore prescelto dal Comitato di Gestione.

Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione che ne fissa il trattamento economico e normativo.

Il Direttore è capo del Personale.

Il Direttore è anche Segretario, con voto consultivo, in tutte le riunioni degli organi e delle eventuali commissioni della Cassa.

#### **Art. 20 Personale della Cassa**

L'assunzione del Personale è fatta dal Comitato di Gestione udito il

parere del Direttore.

#### **Art. 21 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio della Cassa Edile, è costituito:

- a) dei beni immobili che per acquisti, lasciati, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa Edile;
- b) delle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinati a rientrare nel patrimonio della Cassa Edile.

I capitali amministrati della Cassa Edile, possono essere impiegati in titoli di Stato in beni immobili per uso della Cassa Edile.

#### **Art. 22 - Entrate**

Costituiscono entrate della Cassa Edile.

- a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa Edile.

#### **Art. 23 - Prelevamenti e spese**

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa Edile potrà valersi delle entrate di cui all'Art. precedente, escluse, quelle di cui alla lettera c).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione di qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificate dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

#### **Art. 24 - Esercizi Finanziari e Bilanci**

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il primo gennaio e terminano al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.

Detto bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione.

Entro la fine di marzo di ogni anno deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quello preventivo deve contenere una sufficiente, esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Entro i successivi 3 giorni, le Associazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.

## Titolo V

### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 25 - Liquidazioni

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'Art. 13, su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all'Art. 2.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi 12 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i componenti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

#### Art. 26 - Modificazioni dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni Territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo.

#### Art. 27 - Norma transitoria

Le modifiche statutarie, adottate con atto in data 22-12-78 entrano in vigore a decorrere dal.....

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di adozione delle modifiche statutarie sarà approvato dal Comitato di Gestione.